

Capire ESPERO





100 e più domande per capire il Fondo di Pensione Complementare ESPERO

COSA E' ESPERO?

1. Cos'è ESPERO?

È il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori della scuola, pubblica e privata, e della formazione professionale.

2. Cos'è un Fondo Pensione complementare contrattuale?

È un Fondo che eroga una pensione complementare ai lavoratori associati che si aggiunge a quella pubblica/obbligatoria. Il Fondo è istituito mediante il contratto collettivo nazionale.

3. ESPERO ha scopo di lucro?

No. Tutti i guadagni conseguiti dal Fondo attraverso gli investimenti sono distribuiti ai singoli lavoratori aderenti.

4. Cosa significa che il Fondo è a capitalizzazione individuale?

Ciascun lavoratore ha una propria posizione individuale nel Fondo, presso la quale confluiscono i versamenti e gli interessi maturati.

5. Come funziona ESPERO?

ESPERO, come tutti i Fondi pensione complementari, è amministrato pariteticamente dagli associati (lavoratori e aziende)

6. Chi investe i capitali versati al Fondo?

I contributi versati al Fondo saranno gestiti da società specializzate abilitate dalla legge.

7. Quali sono le prestazioni del Fondo?

Al momento del pensionamento il lavoratore socio potrà scegliere tra avere una rendita vitalizia oppure prelevare l'intero capitale oppure un mix tra rendita e capitale.

8. I lavoratori hanno l'obbligo di aderire a ESPERO?

No. L'adesione ai Fondi pensione contrattuali è volontaria.

COME SI ADERISCE A ESPERO?

10. Quali lavoratori possono aderire a ESPERO?

Possono aderire volontariamente al Fondo tutti i dipendenti delle scuole pubbliche e private e della

formazione professionale siano stati assunti con contratto:

- a tempo indeterminato
- a tempo determinato
- di formazione lavoro
- part-time a tempo indeterminato
- tempo determinato pari o superiore a tre mesi continuativi

11. Un lavoratore che ha una o più assicurazioni vita privata individuale può aderire al Fondo?

Si e continua a beneficiare della detrazioni d'imposta sulla polizza individuale. (dall'1/1/2001, per il futuro, sulla base delle regole previste dal Dlg n.47/2000)

12. Come ci si iscrive a ESPERO?

In modo volontario, mediante sottoscrizione di una apposita domanda di adesione..

13. A chi va presentata la domanda di iscrizione a ESPERO?

La domanda, compilata in ogni sua parte, compresa quella relativa al trattamento dei dati personali, va presentata direttamente presso:

- la sede di ESPERO
- i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive
- le segreterie scolastiche
- le organizzazioni sindacali.

14. Quando ci si può iscrivere a ESPERO?

Ci si può iscrivere in qualsiasi momento a partire dall'ottobre 2004. La contribuzione decorre con effetto sulla retribuzione relativa al terzo mese successivo alla consegna del modulo di adesione all'amministrazione tenuta al versamento dei contributi.

15. Dove posso rivolgermi per avere informazioni su ESPERO?

Per avere informazioni su ESPERO, basta rivolgersi:

- allo stesso fondo pensione ESPERO
- alle organizzazioni sindacali
- alle segreterie scolastiche
- presso gli uffici dell'INPDAP

16. Se mi iscrivo ad ESPERO la Pensione pubblica/obbligatoria si riduce?

No, il contributo versato dal lavoratore è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali, mentre non incide sulla base retributiva utile al calcolo della contribuzione previdenziale, quindi non comporta alcuna riduzione della pensione pubblica

LA CONTRIBUZIONE AL FONDO

17. In cosa si differenziano l'Indennità di Buonuscita (IBU o TFS) e il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)?

L'indennità di buonuscita (IBU) si differenzia dal trattamento di fine rapporto (TFR) perché viene calcolata sull'80% dell'ultima retribuzione utile moltiplicata per gli anni di servizio.

Il TFR, invece, corrisponde all'accantonamento di una quota del salario corrisposto (6,91%), calcolata sul 100% della retribuzione utile, e rivalutata, anno dopo anno, sulla base del 75% del tasso d'inflazione più un 1,5%.

Ci sono, inoltre, alcune differenze rispetto al trattamento fiscale delle prestazioni.

18. Qual è il trattamento fiscale dell'IBU e del TFR?

Nel caso dell'IBU, l'importo maturato viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04%, determinato reddito di riferimento, detratto un importo pari a € 309,87 per ogni anno di servizio utile, e quindi applicata l'aliquota media di riferimento.

Il TFR, invece, viene tassato in due fasi:

- durante la fase di accantonamento le rivalutazioni vengono sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota dell'11%

- in fase di erogazione della prestazione, invece, il montante relativo alle rivalutazioni non sarà soggetto ad alcuna tassazione, mentre quello relativo agli accantonamenti verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota media delle ultime cinque annualità d'imposta

19. Posso passare al TFR senza iscrivermi ad ESPERO?

No, il passaggio dalla IBU al TFR è possibile solo per i lavoratori che aderiscono al fondo pensione. Infatti, la possibilità, prevista dall'art. 59, comma 56, della legge 449/1997, di "richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto" avviene, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del DPCM 20 dicembre 1999, mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (TFR).

20. Posso iscrivermi ad ESPERO senza passare al TFR?

No, il TFR è determinante per il finanziamento della pensione complementare e per godere dei benefici fiscali.

La contribuzione al fondo pensione negoziale comprende, oltre al contributo del lavoratore e del datore di lavoro anche il TFR nella sua totalità o in parte a seconda che il lavoratore interessato sia stato assunto successivamente al 31 dicembre 2000 o che a tale data fosse già in servizio.

21. Come è costituito il versamento al Fondo?

Il versamento complessivo ad ESPERO è costituito dal contributo dell'azienda, da quello del lavoratore e da una quota del Tfr.

22. Quant'è il contributo a carico delle aziende?

Il contributo a carico delle aziende, definito dal contratto nazionale, è pari all'1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr. Per chi aderisce nel primo anno vi è un contributo aggiuntivo pari all'1% per un solo anno mentre per chi aderisce nel secondo anno c'è un contributo aggiuntivo pari allo 0,5% per un solo anno.

23. Quant'è il contributo del singolo lavoratore?

Il singolo lavoratore versa l'1% della propria retribuzione utile al calcolo del Tfr.

24. Quant'è la quota di trattamento di fine rapporto (Tfr) che viene versata a ESPERO?

La quota del Tfr che viene versata ad ESPERO è totale per coloro che sono stati assunti dopo il 31.12.2000 o sono lavoratori a tempo determinato.

Mentre per coloro che erano stati assunti già prima dell'01.01.2001 la quota del Tfr è pari al 2% sul totale del 6,91%. Ad essi però si aggiunge i 3/5 del contributo dell'Opera previdenziale che è pari all'1,5% calcolato sull'80% della base di calcolo e che quindi corrisponde all'1,2% della retribuzione.

25. Si può versare la quota in cifra fissa?

No. La legge prescrive che la contribuzione deve essere espressa in percentuale sulla retribuzione.

26. Individualmente si può scegliere di aumentare la propria quota di contribuzione?

Sì. In modo specifico è possibile aggiungere un versamento volontario che per i lavoratori assunti

prima del 01.01.2001 può arrivare fino al 2%, mentre per i lavoratori a tempo determinato o assunti dopo il 31.12.2000 può arrivare fino al 10%.

27. Se decidessi di versare una quota aggiuntiva, il mio datore di lavoro sarebbe tenuto a fare altrettanto?

No. L'eventuale decisione di versare più di quanto stabilito dal contratto di lavoro vincolerebbe solo il lavoratore. Il datore di lavoro è, invece, obbligato a versare ad ESPERO quanto stabilito contrattualmente.

28. Quando sarà possibile aumentare la propria quota di contribuzione al Fondo?

Questa è materia che verrà definita dal regolamento di ESPERO. Il lavoratore avrà comunque la possibilità di modificare la sua quota di contribuzione anche successivamente, fermo restando il minimo dell'1%.

29. Ci possono essere altre spese per chi aderisce a ESPERO?

Sì. Il lavoratore che aderisce ad ESPERO è tenuto a contribuire alle spese di gestione del Fondo.

30. Quali sono le spese di gestione?

All'atto dell'adesione ad ESPERO è dovuta al lavoratore una "quota di iscrizione", pari a 2,58 €, destinata a far fronte alle spese di gestione amministrativa di ESPERO e gravante sul complesso della contribuzione. Detta quota associativa, stabilita annualmente dal C.d.A., non può comunque, eccedere lo 0,12% della retribuzione annua utile per il calcolo della contribuzione.

I costi della gestione finanziaria e della banca depositaria gravano direttamente sul patrimonio del fondo.

31. Chi è stato assunto dopo il 31.12.2000 o ha un contratto a tempo determinato può chiedere che gli sia versato solo una parte del Tfr?

No. È obbligatorio, in caso di adesione al Fondo, versare tutto il Tfr a partire dal giorno di adesione al Fondo.

32. In caso di malattia o infortunio o maternità a quanto ammonta la contribuzione?

La contribuzione in tali casi sarà pari a quella versata a ESPERO nell'ultimo mese solare precedente agli eventi citati, sempre che il lavoratore decida di continuare a versare: solo in questo caso infatti prosegue anche il versamento della scuola

33. In caso di lavoratore che presta servizio militare di leva cosa succede al capitale?

Il lavoratore resta iscritto al Fondo anche se non vi è contribuzione.

34. Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, che cosa succede al capitale?

Il capitale accantonato continua a rivalutarsi.

35. Con quale periodicità sono versati i contributi ad ESPERO?

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto mensilmente dallo stipendio. Ogni mese è quindi previsto il suo versamento a ESPERO, assieme al contributo a carico dell'azienda ed alla quota di Tfr.

36. Se un lavoratore socio cessa il rapporto di lavoro, mantenendo la sua posizione nel Fondo, può continuare a contribuire individualmente?

No. Non è possibile in quanto la contribuzione è vincolata all'esistenza di un obbligo contrattuale e alla titolarità del posto di lavoro.

37. C'è la possibilità di sospendere la contribuzione al Fondo?

Sì, è consentito sospendere la contribuzione a ESPERO ed in seguito è possibile riattivarla. Ovviamente tale facoltà comporta la cessazione del contributo a carico della scuola ma non sono sospese le quote di Tfr destinate al Fondo e contabilizzate l'INPDAP.

38. Cosa succede al lavoratore in caso di mobilità?

Nel caso in cui il lavoratore lasci il suo posto di lavoro per un altro potrà utilizzare una delle seguenti alternative:

- trasferire la propria posizione individuale al fondo pensione contrattuale di riferimento (ove esistesse) della nuova realtà lavorativa;
- trasferire la propria posizione individuale ad un fondo aperto (solo se non esiste Fondo negoziale di riferimento);
- lasciare la propria posizione nel fondo pensione originario (se lo statuto del fondo lo consente) in attesa della maturazione dei requisiti utili per la liquidazione della prestazione;
- riscattare la propria posizione individuale.

39. Cosa succede al lavoratore assente con retribuzione ridotta?

Di norma la contribuzione viene calcolata sulla retribuzione effettivamente corrisposta. Il Fondo ESPERO, prevede che, in caso di assenze per determinate circostanze meritevoli di tutela, i contributi devono essere calcolati sull'intera retribuzione che sarebbe spettata in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

40. Cosa accade quando il contratto a tempo determinato scade?

Quando il contratto giungerà alla scadenza il lavoratore potrà:

- rimanere iscritto ad ESPERO, pur in assenza di contribuzione, che verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro;
- trasferire la posizione individuale presso un altro fondo pensione;
- riscattare la posizione maturata

41. Si può trasferire nel Fondo quanto già versato in una assicurazione privata?

No.

42. Il lavoratore può avere un anticipo dal fondo delle quote Tfr versate?

Dopo 8 anni di iscrizione a ESPERO, il lavoratore ha diritto di richiedere un anticipo, in caso di acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, e di spese sostenute durante la fruizione di congedi per la formazione continua.

L'anticipo va richiesto al Fondo per la quota di sua competenza (contributi dell'Amministrazione, contributi del dipendente, rivalutazioni).

43. Il lavoratore, oltre all'anticipo richiesto ad ESPERO, può continuare a richiedere anche l'anticipo del TFR precedentemente accantonato?

Sì, a patto -ovviamente- che non lo abbia già richiesto precedentemente.

44. Se nel futuro la contrattazione stabilirà un aumento della contribuzione, per un lavoratore già socio al Fondo sarà automatico o dovrà dare il consenso?

L'aumento sarà automatico, fatta salva la possibilità di ogni lavoratore socio di esprimere il proprio parere negativo nelle forme che saranno previste.

45. *In caso di morte del lavoratore prima del pensionamento, a chi va il capitale accantonato nella posizione individuale?*

La vecchia normativa prevedeva che in caso di morte del socio prima del pensionamento di vecchiaia il capitale dello stesso potesse essere riscattato dal coniuge, dai figli e dai genitori se conviventi e a carico. In mancanza di tali soggetti il capitale sarebbe rimasto acquisito al Fondo.

La nuova normativa ottenuta con la modifica introdotta dall'art. 58 comma 8 punto C della legge n. 144/99 il lavoratore potrà disporre in piena libertà che il suo capitale in caso di morte prima del pensionamento di vecchiaia, in mancanza di legittimi eredi (coniuge, figli e genitori se a carico e conviventi) possa essere riscattato da soggetti diversi anche non legati da vincoli di parentela purché vi siano precise disposizioni del lavoratore socio al Fondo.

Qualora non vi siano eredi legittimi e il lavoratore non abbia provveduto ad indicare altri soggetti legittimati a riscattare il capitale, questo ultimo rimarrà acquisito dal Fondo.

Per cui, in caso di morte dell'iscritto in attività di servizio la posizione individuale maturata presso ESPERO è riscattata (in ordine gerarchico):

- dal coniuge*
- in mancanza del coniuge, dai figli in parti uguali*
- in mancanza dei figli, dai genitori se a carico dell'iscritto*
- in mancanza dei genitori, dal beneficiario designato dall'iscritto*
- in assenza anche del beneficiario designato, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.*

46. *Posso recedere dall'iscrizione ad ESPERO?*

No. In costanza dei requisiti di partecipazione ad ESPERO non è possibile recedere dall'iscrizione né richiedere il riscatto della posizione maturata.

47. *In costanza di rapporto di lavoro posso trasferire la posizione maturata presso ESPERO?*

Dopo almeno cinque anni di partecipazione ad ESPERO, nei primi cinque anni di vita del fondo, e successivamente, con almeno tre anni di iscrizione sarà possibile trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare.

In questo caso si perde il diritto al contributo del datore di lavoro, al versamento del TFR e all'eventuale quota aggiuntiva dell'1,5%.

48. *Posso sospendere la contribuzione ad ESPERO?*

È consentito, in costanza del rapporto di lavoro, sospendere unilateralmente la propria contribuzione.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata all'istituto scolastico, che provvederà a trasmetterla al fondo entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con le stesse modalità sarà possibile riattivare, in qualsiasi momento, la contribuzione. La sospensione della contribuzione non è, però, possibile nei primi cinque anni di vita di ESPERO.

LE PRESTAZIONI DI ESPERO

49. *Che cosa eroga il Fondo al momento del pensionamento?*

Quando il lavoratore socio raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità ha diritto a prestazioni pensionistiche, secondo quanto accantonato nella posizione individuale (contributi del lavoratore, contributi dell'azienda, Tfr e interessi).

50. *Com'è liquidata la prestazione pensionistica?*

Il pensionato può scegliere tra 3 forme di liquidazione:

- una rendita vitalizia (pensione) per l'intera quota accantonata;*
- oppure prelevare l'intero capitale;*
- oppure prelevare parte in capitale (al massimo il 50%) e parte in rendita vitalizia.*

51. Cos'è la prestazione pensionistica di anzianità?

E' la prestazione in forma di pensione che si consegue al compimento di un'età anagrafica di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione obbligatoria di vecchiaia (es.: 55 anni se la pensione di vecchiaia è stabilita a 65) ed avendo maturato almeno 15 anni di appartenenza al Fondo. In fase di partenza dei Fondi, gli statuti possono prevedere una riduzione del requisito di permanenza nei Fondi stessi. Ad esempio lo statuto del Fondo Espero dei lavoratori della scuola ha previsto, in via transitoria, una permanenza di 5 anni di appartenenza al Fondo, nei primi 15 anni di vita del Fondo stesso.

52. Cos'è la prestazione pensionistica di vecchiaia?

E' la prestazione in forma di pensione che si consegue al compimento dell'età pensionabile (di norma 60 anni per le donne e 65 per gli uomini) avendo però maturato almeno 5 anni di appartenenza al Fondo.

53. E se un lavoratore raggiunge il pensionamento prima di avere raggiunto i requisiti di anzianità di iscrizione al Fondo?

In questo caso il lavoratore ha diritto a riscuotere dal Fondo l'intera prestazione sotto forma di capitale.

54. I lavoratori prossimi alla pensione hanno convenienza a iscriversi a ESPERO?

Tutti i lavoratori hanno convenienza ad iscriversi ad un Fondo di pensione complementare contrattuale, in quanto solo così potranno usufruire del contributo dell'azienda e dei vantaggi contributivi e fiscali.

55. A quanto ammonterà la rendita vitalizia?

La rendita vitalizia (pensione complementare) è legata all'ammontare del capitale complessivo maturato ed all'aspettativa di vita (sesso, età, eventuale reversibilità) del lavoratore al momento del pensionamento.

56. Chi eroga la rendita vitalizia?

La rendita non è erogata direttamente dal Fondo, ma da soggetti abilitati, convenzionati con ESPERO in quanto il capitale deve essere investito per garantire la rendita.

57. La rendita può essere reversibile?

Sì. Il lavoratore può richiedere che la pensione complementare sia reversibile a favore di una persona da lui designata.

58. In caso di morte del lavoratore socio che sta usufruendo della rendita cosa succede?

Dipende dal tipo di rendita: se era reversibile continuerà ad essere erogata al beneficiario superstite.

59. La rendita si rivaluta nel tempo?

Sì, essa è rivalutata di anno in anno sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione speciale curata dal soggetto, a cui è stata affidata l'organizzazione della rendita.

60. In caso di sospensione del rapporto di lavoro, quei periodi sono da considerarsi a tutti gli effetti iscrizione al Fondo, ai fini delle prestazioni?

I periodi di sospensione sono validi al fine della maturazione dell'anzianità di iscrizione al Fondo.

61. Cosa succede in caso di morte dell'iscritto dopo il pensionamento?

In questo caso dipenderà dalle scelte che avrà fatto al momento del pensionamento.

Qualora avesse deciso di rendere reversibile la rendita, la stessa verrà corrisposta alla persona da lui

designata.

Se, invece, avesse scelto di non rendere reversibile la sua rendita, dopo la sua morte non sarà corrisposta alcuna prestazione.

LA TASSAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI

62. *è prevista una particolare normativa per la tassazione dei contributi e delle prestazioni?*

Si.

63. *Il versamento a carico del lavoratore comporta la riduzione proporzionale della pensione pubblica?*

No. Il contributo a carico del lavoratore non comporta nessuna riduzione della sua pensione pubblica.

64. *Cos'è l'aliquota marginale?*

È l'aliquota massima che è raggiunta dal proprio reddito imponibile fiscale annuo: attualmente sino a 15.000,00 € è il 23%, da 15.000,01 € a 29.000,00 il 29%, da 29.000,01 € a 32.600,00 il 31%, da 32.600,01 € a 70.000,00 il 39%, oltre i 70.000,00 € il 45%.

65. *Com'è trattato fiscalmente il contributo al Fondo a carico del lavoratore?*

I contributi versati dal datore ad ESPERO, cumulati con quelli dovuti dal suo datore di lavoro, sono deducibili dal reddito del lavoratore imponibile ai fini fiscali entro il limite più basso tra i seguenti importi:

- il doppio del TFR versato al fondo*
- il 12% del reddito complessivo*
- € 5.164,57 su base annua*

Il risparmio fiscale conseguente varia in funzione della propria aliquota marginale IRPEF.

66. *Qualora i contributi versati superino i limiti per la deducibilità cosa accade?*

Se l'importo complessivo dei contributi versati dovesse superare i limiti di deducibilità, sarebbero soggetti a tassazione ordinaria all'aliquota marginale IRPEF relativa allo scaglione d'imposta in cui è compreso il reddito del lavoratore interessato. Il beneficio fiscale, però, non verrà annullato ma semplicemente traslato nel tempo. Infatti, al momento dell'erogazione della prestazione gli importi eventualmente non dedotti non saranno assoggettati ad alcuna impostazione fiscale.

67. *Per recuperare l'aliquota marginale sui contributi versati al Fondo, il lavoratore deve fare la dichiarazione dei redditi?*

No. Il lavoratore non deve compilare il mod. 730 o modello unico, perché è la scuola, o chi per lei (DPT), ad occuparsi dell'abbattimento fiscale direttamente in busta paga mese per mese.

68. *I versamenti del lavoratore sono prelevati dal lordo o dal netto della retribuzione?*

Dall'imponibile fiscale, cioè dal lordo Irpef.

69. *La quota di tfr, trasferita dall'azienda al Fondo, è assoggettata a tassazione?*

No. L'eventuale tassazione avverrà solamente al momento della riscossione.

70. *Se il lavoratore ha già una posizione assicurativa individuale, ai fini della tassazione, i versamenti ai due fondi sono cumulabili o rimangono separati?*

Rimangono separati.

I versamenti a ESPERO sono esenti da IRPEF mentre quelli ad assicurazioni private danno diritto attualmente ad una detrazione fiscale.

71. Il capitale ritirato ai fini della tassazione è cumulabile con altri redditi?

No. In caso di pagamento di tutto o in parte del maturato sotto forma di capitale, la quota relativa ai versamenti dei lavoratori è esente da tassazione. La parte restante (quote aziendali, Tfr e interessi maturati) è soggetta a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri utilizzati per la determinazione della aliquota di tassazione del TFR.

72. Qual è il trattamento fiscale della pensione?

La pensione complementare (la rendita) viene assoggettata ad Irpef (con aliquota marginale) non per l'intero ammontare, ma solo per la parte corrispondente ai contributi dedotti nella vita del lavoratore.

73. Qual è il trattamento fiscale del riscatto della posizione individuale?

Il riscatto viene tassato ad aliquota marginale IRPEF per il suo intero importo al netto dei redditi già tassati. Se, però, il riscatto è collegato al pensionamento o alla perdita del lavoro per mobilità o per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, allora la prestazione è sottoposta a tassazione separata al netto dei redditi già tassati.

74. Qual è il trattamento fiscale della prestazione in capitale?

Se inferiore al 50%, ma superiore al 33% del valore finale, viene applicato il criterio della tassazione separata, senza scomputo delle somme già assoggettate ad imposta sostitutiva (i rendimenti).

Se è invece inferiore al 33% del valore finale si opera la tassazione separata al netto delle somme già assoggettate ad imposta.

Nel caso in cui l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti però inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'intera prestazione può essere liquidata in capitale. In tale circostanza la prestazione è assoggettata a tassazione separata.

75. Qual è il trattamento fiscale dell'anticipazione?

L'anticipazione è tassata separatamente; l'imposta si applica sull'intero importo anticipato, comprensivo anche dei rendimenti finanziari su cui il fondo ha già scontato l'imposta sostitutiva dell'11%.

76. La rendita è reversibile?

La rendita può essere resa reversibile solo a seguito di specifica richiesta dell'interessato al momento del pensionamento.

L'importo della rendita, per il titolare e per l'eventuale beneficiario della reversibilità, sarà il frutto di un calcolo attuariale basato sull'attesa di vita del beneficiario più giovane.

77. La rendita è rivalutabile?

La rendita aumenterà di anno in anno in base al rendimento ottenuto dalla gestione speciale della compagnia di assicurazione a cui il fondo avrà affidato, sulla base di apposita convenzione, la gestione delle rendite.

78. Come viene rivalutata la rendita?

Tassazione della pensione complementare

La pensione complementare concorre parzialmente a formare il reddito complessivo del pensionato, in quanto non è tassata per la parte corrispondente ai contributi non dedotti e ai redditi già assoggettati a tassazione.

79. Anche le rivalutazioni della rendita sono tassate?

Si. Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 12,5%.

L'ELEZIONE DEGLI ORGANISMI E LA GESTIONE DI ESPERO

80. Quali sono gli organismi di ESPERO?

L'amministrazione di ESPERO è affidata a organismi paritetici tra lavoratori e imprese, i cui componenti sono eletti dagli associati e restano in carica 3 anni.

L'Assemblea dei rappresentanti degli associati, composta da 60 componenti

Il Consiglio di Amministrazione, composto di 12 componenti

Il Presidente e il vicepresidente

Il Collegio dei Revisori Contabili

81. Cosa significa "organismi paritetici tra lavoratori e imprese"?

Gli organismi dirigenti di ESPERO sono eletti per il 50% dai lavoratori associati e per il 50% dalle amministrazioni datoriali.

82 Quali sono i compiti dell'Assemblea?

L'Assemblea:

- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina il loro compenso;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili e determina il loro compenso;
- esercita azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determina la quota percentuale delle contribuzioni da destinare a finanziamento dell'attività del Fondo;
- delibera in merito alla scelta della società di revisione contabile;
- delibera sull'attivazione di convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente o premorienza.

In seduta straordinaria:

- modifica lo statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo.

83. Chi ha diritto a eleggere i componenti dell'Assemblea?

Hanno diritto al voto tutti gli associati che sono in regola con il versamento dei contributi alla data di indizione delle elezioni.

Nella fase iniziale il diritto al voto spetterà a tutti i lavoratori, che avranno manifestato la volontà di adesione, consegnando la relativa domanda e la cui richiesta di iscrizione sia stata ricevuta e accettata dal Fondo.

84. Quali sono i compiti del Consiglio di Amministrazione?

Il Consiglio di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente e cura la gestione del Fondo.

85. Chi può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione?

Non è necessario che siano soci di ESPERO.

Per gli amministratori dei Fondi pensione tuttavia, la legge fissa precisi requisiti di professionalità e di onorabilità.

86. Chi amministra i capitali e gli investimenti del Fondo?

Il capitale del Fondo si trova presso una Banca Depositaria e gli investimenti sono gestiti da una o più soggetti gestori abilitati, secondo gli indirizzi del C.d.A. di ESPERO..

87. Quali sono i compiti della Banca Depositaria?

Incassa i contributi (lavoratori, imprese e Tfr), tiene in deposito e certifica il patrimonio del Fondo, autorizza i gestori alle operazioni di investimento sulla base delle indicazioni del C.d.A. e risponde al Fondo anche patrimonialmente, per le eventuali inadempienze.

88. E i compiti dei gestori?

I gestori, scelti tra Assicurazioni, Banche, SIM, Gestori di Fondi Comuni di Investimento, eseguono le operazioni di investimento, indicate dal C.d.A. e nei limiti di legge.

89. Quali sono i costi di gestione del Fondo coperti dalla quota associativa?

Sulla quota associativa gravano le seguenti tipologie di spese:

- Sede, struttura organizzativa, beni strumentali*
- Attività degli Organi Statutari*
- Gestione amministrativa e contabile del Fondo*
- Spese legali*

90. Le spese di gestione rimarranno invariate o aumenteranno?

Quelle previste rappresentano il tetto massimo: le oscillazioni dovranno stare entro tale limite.

91. Quanto costano ad ogni lavoratore associato le spese di gestione?

Le spese di gestione di ESPERO non potranno superare il limite dello 0,12% della retribuzione utile al calcolo del Tfr del lavoratore associato.

Il lavoratore al momento dell'iscrizione al fondo pagherà una quota a titolo di iscrizione una tantum pari a 2,58 €.

92. Per gli investimenti quali sono i criteri che ispirano il Fondo?

Il Fondo si ispira a criteri di etica, trasparenza, diversificazione del rischio, ottimizzazione dei rendimenti e contenimento dei costi.

93. Se la Banca Depositaria fallisce che cosa succede?

Il patrimonio del Fondo è solo depositato presso la Banca Depositaria, ma la stessa non può utilizzarlo, quindi non esiste il pericolo di perdita derivante da un fallimento.

94. Se un gestore fallisce cosa succede?

Il patrimonio del Fondo è presso la Banca Depositaria, quindi non esiste pericolo di fallimento.

95. Il capitale del Fondo può essere messo a rischio dagli investimenti?

Solo nei limiti di legge che tendono a garantire il capitale.

96. Il Fondo può fallire?

No. ESPERO non può fallire perché è gestito in base alla tecnica della capitalizzazione che comporta l'erogazione delle prestazioni esclusivamente nei limiti della consistenza del patrimonio in gestione.

Non è quindi possibile che si verifichino squilibri gestionali per quanto riguarda il patrimonio destinato alle prestazioni. Lo stesso legislatore ha escluso qualunque procedura fallimentare.

97. Il Fondo attiverà più linee di investimento?

La gestione delle risorse del Fondo avverrà, in una prima fase, con un'unica linea di investimento per tutti i lavoratori soci, e questo comporterà unico uguale rendimento per tutti gli associati (monocomparto).

Successivamente le linee d'investimento saranno differenziate, in funzione delle diverse esigenze degli associati: ciò darà rendimenti diversi (pluricomparto).

Il passaggio a più linee di investimento (pluricomparto) sarà deliberata dal C.d.A. che dovrà stabilire anche le relative modalità con cui il lavoratore socio potrà scegliere e darne comunicazione al Fondo.

Comunque il lavoratore potrà modificare la propria scelta di linea di investimento nel corso della sua permanenza nel Fondo.

98. *Nell'eventuale passaggio al pluricomparto potrò decidere la linea dell'investimento?*

Nel passaggio al pluricomparto saranno definite le modalità più adeguate affinché ogni singolo iscritto ad ESPERO possa effettuare la scelta della linea d'investimento in modo informato e rispondente alle proprie esigenze.

99. *Qual è il vero rischio che corro?*

Il vero rischio finanziario che l'iscritto ad un fondo pensione complementare può correre consiste nella possibilità di non riuscire a difendere il potere d'acquisto dei contributi versati e, quindi, nel ricevere una prestazione inferiore a quella attesa.

RAPPORTO TRA FONDO E ISCRITTI

100. *Quante volte e con quali modalità si comunicano informazioni agli iscritti?*

Almeno una volta all'anno il Fondo invierà a ciascun lavoratore socio e a ciascun pensionato un prospetto individuale con l'estratto conto. Sarà data inoltre informazione a ogni lavoratore socio ogni qualvolta sarà realizzata una modifica dello Statuto.

101. *Vi sono sportelli per avere informazioni in tempo reale?*

Direttamente dal Fondo no.

Nella convenzione con il Service amministrativo si possono prevedere sportelli decentrati sul territorio, rapporti e convenzioni con i patronati sindacali ecc...

102. *Se il lavoratore socio rileva errori nel prospetto a chi può rivolgersi?*

Può rivolgersi al Fondo, direttamente o tramite il Service.

CONTROLLO DEL FONDO

103. *La Commissione di Vigilanza può intervenire sulla Banca Depositaria?*

La Banca depositaria è soggetta al controllo della Bankitalia.

La Commissione di Vigilanza può segnalare a Bankitalia eventuali inadempienze.

104. *Quali sono gli organi di controllo interni al Fondo?*

L'Assemblea e il Collegio dei Revisori Contabili.

105. *Quando gli organi di controllo interno verificano delle inadempienze nella gestione del Fondo cosa succede?*

Il Collegio dei revisori contabili è tenuto per legge ad informare tempestivamente la Commissione di Vigilanza. L'Assemblea dei soci, dal canto suo, può disporre delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei revisori inadempienti.

106. *La Commissione di Vigilanza può adottare sanzioni nei confronti del Fondo dei gestori?*

Si. Sono previste sanzioni proposte dalla Commissione di Vigilanza e adottate dagli organi competenti.

107. *Il Consiglio di Amministrazione può prendere provvedimenti nei confronti della Banca Depositaria e dei gestori finanziari e amministrativi in caso di inadempienze?*

Si, è uno dei suoi compiti principali.

108. Chi controlla che i contributi siano esatti e vengano effettivamente versati ad ESPERO?

Il maggiore interessato al controllo è, evidentemente, il lavoratore. Per questo è stato costituito un articolato sistema di controllo:

- in busta paga deve essere evidenziata la trattenuta effettuata al lavoratore*
- ESPERO invia ogni anno al lavoratore un certificato di quanto risulta versato sul suo conto con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, a carico del datore di lavoro e quanto contabilizzato, figurativamente, da INPDAP*
- Inoltre, ESPERO, è in grado di verificare tempestivamente, mese dopo mese, le somme effettivamente versate dall'Amministrazione.*

109. È previsto un sistema di controllo sull'attività di ESPERO?

Sì, la legge ha previsto un articolato ed efficace sistema di controllo sull'attività dei fondi pensione, facendo anche tesoro dell'esperienze maturate all'estero.

È possibile individuare un duplice livello di controllo:

- uno interno di natura associativa, rimesso al Collegio dei Revisori Contabili e all'Assemblea dei delegati, secondo le norme del Codice Civile*
- l'altro esterno di carattere pubblico, rimesso alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed agli enti ai quali compete il controllo sui gestori finanziari (Banca d'Italia, Consob, Isvap)*

QUESTIONI VARIE

110. Perché un giovane dovrebbe aderire al Fondo?

Per costruirsi una pensione complementare, beneficiando del versamento dell'amministrazione, del risparmio fiscale, del maggior rendimento del Tfr, delle potenzialità dell'investimento finanziario di lungo periodo.

111. Quali sono i vantaggi di un lavoratore vicino all'età pensionabile?

La possibilità di beneficiare di un capitale aggiuntivo al Tfr, derivante dal versamento aziendale, dal risparmio fiscale e dal maggior rendimento del Tfr.

112. Quali sono i vantaggi di un lavoratore a tempo determinato?

ESPERO dà l'opportunità ai lavoratori a tempo determinato di costituirsi una posizione previdenziale complementare in modo tale da non perdere questi periodi di lavoro ai fini previdenziali, purché il contratto di lavoro abbia una durata pari o superiore a 3 mesi. La posizione previdenziale pubblica, a causa della discontinuità occupazionale, produrrà una pensione particolarmente contenuta e quindi, più degli altri, il lavoratore a tempo determinato ha bisogno di una pensione complementare per affrontare serenamente gli anni della vecchiaia.

113. Quali sono i vantaggi per i lavoratori appena assunti?

È possibile iscriversi al fondo pensione complementare ESPERO già dal primo giorno di lavoro. Ciò permetterà di avere immediatamente una copertura previdenziale complementare che si affiancherà a quella pubblica obbligatoria.